

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4020

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO, BEVILACQUA, MARRI e  
PACE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1999**

---

Norme di sanatoria relative all’iscrizione ai corsi universitari  
per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999

---

ONOREVOLI SENATORI. - Da qualche anno i tribunali amministrativi regionali di tutta Italia hanno consentito la possibilità di frequentare i corsi di laurea, nelle facoltà a numero chiuso, anche a quegli studenti che, esclusi in sede di selezione, avevano successivamente presentato ricorso adducendo la presunta incostituzionalità della limitazione del diritto allo studio; tale iscrizione è stata però sempre ammessa con «riserva», in attesa cioè che i tribunali amministrativi regionali decidessero nel merito del ricorso. A distanza di anni i tribunali amministrativi regionali non si sono mai pronunciati nel merito, creando la paradossale situazione di avere studenti che hanno già sostenuto numerosi esami.

Con la sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 la Corte costituzionale ha riconosciuto legittima la limitazione allo studio per quelle facoltà che richiedono un'esperienza pra-

tica, invitando comunque il Parlamento a legiferare più compiutamente sull'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso.

Nel frattempo è stata prevista la sanatoria solo per gli iscritti con riserva fino all'anno accademico 1997-1998; gli studenti immatricolati con riserva negli anni successivi, peraltro, hanno acquisito l'identico *status* giuridico dei colleghi iscritti con riserva negli anni precedenti.

La situazione descritta appare decisamente discriminatoria e non consente agli studenti interessati l'esercizio del diritto allo studio.

La presente proposta di legge tende a sanare tutti i contenziosi creatisi negli ultimi due anni accademici, sperando che il Parlamento legiferi compiutamente sull'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso per i prossimi anni accademici.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai citati corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui alla presente legge.

